

Allegato A



**Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.1. - OS 1.3. – OS 1.4.)

Avviso pubblico

Mini P.I.A.

*Piani di sviluppo industriale attraverso mini
pacchetti integrati di agevolazione*

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

AVVISO PUBBLICO



Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 1	6
(Oggetto e Finalità).....	6
ARTICOLO 2	7
(Riferimenti Normativi).....	7
ARTICOLO 3	9
(Definizioni).....	9
ARTICOLO 4	9
(Requisiti di accesso dei Soggetti Beneficiari)	9
ARTICOLO 5	11
(Obblighi connessi alla verifica del rispetto	11
del principio DNSH e del principio del Climate Proofing).....	11
ARTICOLO 6	12
(Settori di investimento ammissibili, campo di applicazione e condizioni generali dell'aiuto)	12
ARTICOLO 7	15
(Piani di Sviluppo Industriale)	15
TITOLO II – PROGETTO DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO PER LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI	17
ARTICOLO 8	17
(Investimenti Produttivi Ammissibili).....	17
ARTICOLO 9	19
(Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi)	19
ARTICOLO 10	26
(Forma e Intensità dell’Aiuto)	26
ARTICOLO 11	28
(Criteri di Valutazione)	28



TITOLO III – PROGETTO DEI SERVIZI INNOVATIVI E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	28
ARTICOLO 12.....	28
(Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico Ammissibili).....	28
ARTICOLO 13.....	31
(Spese Ammissibili per i Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico).....	31
ARTICOLO 14.....	33
(Forme e Intensità dell’Aiuto)	33
ARTICOLO 15.....	33
(Criteri di Valutazione)	33
TITOLO IV – PROGETTO DI FORMAZIONE AVANZATA	33
ARTICOLO 16.....	33
(Progetto di Formazione Avanzata ammissibile)	33
ARTICOLO 17.....	34
(Spese ammissibili).....	34
ARTICOLO 18.....	37
(Forme e Intensità dell’Aiuto e dotazione finanziaria)	37
ARTICOLO 19.....	37
(Criteri di Valutazione)	37
ARTICOLO 20.....	37
(Ammissibilità dei titoli di spesa per tutti i progetti che compongono il Piano di Sviluppo Industriale).....	37
ARTICOLO 21.....	40
(Cumulo)	40
TITOLO V – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE	40
ARTICOLO 22	40
(Criteri di priorità per l’ordine di istruttoria)	40
ARTICOLO 23.....	45
(Modalità di presentazione delle domande).....	45



ARTICOLO 24.....	46
(Verifica dell'ammissibilità del Piano di sviluppo industriale)	46
ARTICOLO 25.....	48
(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Industriale).....	48
ARTICOLO 26.....	50
(Modalità di concessione delle agevolazioni).....	50
TITOLO VI – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE.....	51
ARTICOLO 27.....	51
(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Investimento Produttivi)	51
ARTICOLO 28.....	54
(Varianti al Piano di sviluppo)	54
ARTICOLO 29.....	54
(Operazioni straordinarie d'impresa)	54
ARTICOLO 30.....	56
(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico).....	56
ARTICOLO 31.....	56
(Erogazione delle Agevolazioni per il Progetto di Formazione Avanzata)	56
TITOLO VII – NORME GENERALI	57
ARTICOLO 32.....	57
(Obblighi del beneficiario)	57
ARTICOLO 33.....	59
(Obblighi del beneficiario in merito all'occupazione)	59
ARTICOLO 34.....	59
(Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario)	59
ARTICOLO 35.....	61
(Revoca delle Agevolazioni)	61
ARTICOLO 36.....	63
(Monitoraggio e Controlli).....	63
TITOLO VIII – NORME FINALI.....	64



ARTICOLO 37.....	64
(Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)	64
ARTICOLO 38.....	64
(Informativa al trattamento dei dati personali)	64
ARTICOLO 39.....	66
(Dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico).....	66
ARTICOLO 40.....	66
(Disposizioni Finali).....	66



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Avviso Pubblico denominato “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi” (MINI PIA) è lo strumento agevolativo a favore delle imprese individuato per attuare gli obiettivi specifici:

- RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
- RSO 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”;
- RSO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, per le imprese ricadenti nei settori della S3 2021-2027 della regione Basilicata;

della Priorità 1_Basilicata Smart del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

2. L'Avviso Pubblico in questione ha lo scopo di definire le procedure attuative per la selezione di interventi finalizzati al rafforzamento delle imprese esistenti e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio lucano attraverso lo strumento di incentivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione.

3. Il Pacchetto integrato di Agevolazioni consente alle imprese, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Industriale articolato in Progetti specifici, di richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti produttivi;
- l'acquisizione di servizi innovativi e di trasferimento tecnologico;
- lo sviluppo di competenze attraverso la formazione.

4. I Pacchetti Integrati di Agevolazione sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle PMI;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative, la sostenibilità dei prodotti e dei procedimenti aziendali attraverso il rafforzamento delle competenze e la qualificazione e formazione del capitale umano;
- accrescere la propensione ad innovare delle imprese regionali attraverso il potenziamento delle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico nei settori



di potenziale interesse per il sistema produttivo regionale;

- accrescere la propensione a innovare del sistema delle imprese regionali attraverso l'individuazione di nuovi prodotti, la riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della compatibilità ambientale e l'aumento della competitività;
 - sostenere lo sviluppo delle imprese e di processi produttivi finalizzati ad introdurre soluzioni tecnologiche e organizzative per il risparmio energetico e la transizione ecologica nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con specifico riferimento al goal 8: *Lavoro dignitoso e crescita economica* e al goal 9: *Imprese innovazione e infrastrutture*;
 - sviluppare le necessarie competenze per favorire il processo di adeguamento del sistema produttivo lucano alle politiche europee in materia transizione verde e sostenibilità.
5. Le iniziative che possono essere agevolate, a valere sul presente Avviso, devono rispettare il principio DNSH, "*non arrecare un danno significativo*" di cui all'art. 9 del Reg. UE 852/2020 (Regolamento Tassonomia).
6. Ciascun programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Basilicata in attuazione della L.R. n. 1/2009.
2. Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità con:
 - il [Programma Regionale](#) Basilicata FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) per il periodo 2021-2027 approvato con decisione della Commissione C(2022)9766 del 16/12/2022;
 - il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
 - il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione



- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2021-2027 della regione Basilicata - PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 - approvata con D.G.R. n. 935 del 29/12/2023;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;
- la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 "Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano";



- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27;
- la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027", nell'ultima versione approvata con procedura di consultazione scritta conclusasi il 05 maggio 2023;
- la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027" approvata con la D.G.R n. 387/2023;
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 approvato con la D.G.R n. 186/2024.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

9

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 651/2014, si applicano le definizioni di cui all'**Allegato 1** al presente avviso.

ARTICOLO 4

(Requisiti di accesso dei Soggetti Beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico le micro, piccole, medie imprese¹, come definite all'allegato I al Reg. CE n. 651/2014, ovvero i consorzi di imprese, le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile e le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, che intendono realizzare un Piano di Sviluppo Industriale, nelle forme e nei settori di investimento previsti dall'Avviso e nell'ambito di proprie sedi operative ubicate o da ubicarsi sul territorio della Regione Basilicata e che, alla data di presentazione della istanza di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

¹ Per la verifica del possesso dei requisiti dimensionali di micro, piccola e media impresa si rimanda alle definizioni di cui all'**allegato 1** al presente avviso e al possesso dei requisiti da dichiarare di cui **all'allegato 6** al presente avviso.



- b) dimostrare di avere la sede operativa oggetto dell'intervento sul territorio regionale prima del rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
 - c) essere attivi e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
 - e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato dal Regolamento UE n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
 - f) non essere stati oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
 - g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
 - i) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
 - j) non aver fruito per le stesse spese, per cui è richiesta l'agevolazione sul presente Avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.
2. Nel caso in cui la istanza venga presentata da una impresa non avente sede nel territorio nazionale la stessa, alla data di presentazione della istanza di accesso, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- a) una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese (in caso di documentazione in lingua straniera dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
 - b) i requisiti previsti dal precedente comma 1, con riferimento agli analoghi requisiti rispetto alla normativa di riferimento del Paese in cui ha sede l'impresa.



3. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 26 per le imprese che avranno superato favorevolmente la verifica formale e di merito sarà verificato:
 - a) il possesso della situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.Tali requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento (vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso), pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.
4. Non sono ammissibili al presente Avviso:
 - a) le imprese che, alla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso, abbiano vigente un programma di investimento agevolato dalla Regione Basilicata, per il quale il termine di ultimazione previsto è scaduto e non sia stata presentata la rendicontazione finale a saldo del programma d'investimento agevolato;
 - b) le imprese che appartengono ai settori esclusi (di cui al successivo art. 6).
5. Possono beneficiare dell'agevolazione i Piani di sviluppo industriale i cui progetti specifici siano stati avviati successivamente alla data di presentazione della istanza di agevolazione. Per il significato di "avvio dei lavori" vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente Avviso pubblico.
6. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una istanza di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Industriale.

ARTICOLO 5

(Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH e del principio del Climate Proofing)

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato nel rispetto del principio, previsto all'articolo 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 1060/2021, "non arrecare un danno significativo" (DNSH), articolato nei sei obiettivi ambientali individuati all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.
2. Al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH, sulla base delle indicazioni contenute nella Valutazione Ambientale Strategica del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali i quattro potenzialmente più interferenti con le tipologie di intervento agevolabili, ovvero:



- mitigazione dei cambiamenti climatici (se l'investimento porta a significative emissioni di gas serra);
 - adattamento ai cambiamenti climatici (questo in particolare per progetti che prevedano consumo di suolo permeabile, se determina un maggior impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura e sui beni);
 - economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (se l'investimento porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incremento nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento e smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine);
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo (per gli investimenti relativi alla realizzazione fisica di prototipi e all'acquisto/noleggio di impianti industriali se determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo).
3. Nell'**allegato 13** al presente avviso si riportano le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dall'Avviso, distinguendo tra:
- le spese per le quali non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali;
 - le spese per le quali si ritengono assolti ex-ante **con condizione** i quattro requisiti DNSH (possesso di certificazioni);
 - spese per le quali è necessario dichiarare se e in che misura queste spese **interferiscono/non interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per l'Avviso.
4. L'impresa beneficiaria attesterà quanto sopra secondo lo schema dell'**allegato 14** al presente avviso.
5. Nel caso in cui l'intervento proposto prevede la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristrutturazione importante di edifici esistenti (vedasi definizioni di cui all'**allegato 1** al presente avviso), si rende necessaria la verifica del rispetto del principio del "Climate Proofing" da effettuarsi sulla base degli "*Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027*", approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedasi **allegato 15** all'avviso), e utilizzando i modelli di cui all'**allegato 16**.

ARTICOLO 6

(Settori di investimento ammissibili, campo di applicazione e condizioni generali dell'aiuto)

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, come da **Allegato 25** al presente Avviso.



2. Sono escluse le attività economiche e gli interventi previsti dalla seguente normativa:

- a. Regolamento UE n. 1058/2021, art. 7;
- b. Regolamento UE n. 651/2014, artt. 1 e 13;
- c. Regolamento UE n. 523/2021, che istituisce il programma InvestEU, come riportati nell'allegato 5 sezione B;

e come di seguito esplicitati:

- qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale e comunitaria che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- le case da gioco e le imprese equivalenti;
- la pesca, acquacoltura e silvicoltura;
- la produzione primaria di prodotti agricoli;
- le attività finanziarie e assicurative;
- le attività dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- le attività del settore dei trasporti e relative infrastrutture;
- la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e distribuzione di energia, le infrastrutture energetiche;
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- le attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- le attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software relative al gioco d'azzardo;
- le attività collegate al commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media, software, applicazioni tecniche;



- le applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere attività in settori esclusi, o destinati all'accesso illegale a reti elettroniche di dati o per scaricare dati illegalmente;
- le attività che prevedono il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ad organismi geneticamente modificati («OMG»);
- le attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici;
- le attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti;
- le attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- lo smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- gli investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ad ulteriore chiarimento:

- il codice ateco 38.32 "Recupero e cernita di materiali" è da intendersi riferito agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero con esclusione dei termovalorizzatori e degli stoccaggi e ricondizionamenti (operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con esclusione delle operazioni R1, R12, R13), finalizzati alla trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri rifiuti, in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica.
 - il codice ateco 20.59.90 "Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.", è da intendersi ammissibile per gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali



così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati devono escludere le seguenti attività:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
4. Nel caso in cui la istanza di agevolazione sia presentata da un'impresa che opera in un settore di attività non rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui piano di sviluppo però è finalizzato all'avvio di una attività rientrante tra i codici di attività ammissibili ad agevolazione, il piano di sviluppo sarà inteso come realizzazione di una nuova attività produttiva; in tal caso al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento, sarà verificato che nella sede produttiva ove è stato realizzato l'investimento l'impresa svolga un'attività rientrante nel codice Ateco ammissibile ai sensi del presente paragrafo mediante visura camerale storica aggiornata. Tale verifica sul codice Ateco sarà effettuata altresì per i progetti di investimento produttivo finalizzati alla diversificazione produttiva all'interno dei settori di attività ammissibili ad agevolazione.

ARTICOLO 7

(Piani di Sviluppo Industriale)

1. I Piani di Sviluppo Industriale possono essere articolati nei seguenti progetti specifici:
 - Progetto degli Investimenti Produttivi per lo sviluppo e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
 - Progetto per l'acquisizione dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico;
 - Progetto di Formazione Avanzata per la riqualificazione delle competenze;
2. Il Piano di Sviluppo Industriale deve prevedere obbligatoriamente il progetto degli investimenti produttivi, il cui importo di investimento candidato non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo del piano di sviluppo industriale presentato.
3. L'importo minimo del progetto degli Investimenti Produttivi da candidare deve essere pari a:



- **€ 600.000,00** per la realizzazione di nuove iniziative, dove per nuove iniziative si intende:
 - l'investimento di un'impresa neocostituita;
 - l'apertura di una sede operativa sul territorio della Basilicata da parte di un'impresa attiva fuori dal territorio regionale;
 - il Piano di sviluppo proposto da una impresa che, pur avendo sede operativa sul territorio della regione Basilicata, opera con un codice Ateco non rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui piano di sviluppo però è finalizzato all'avvio di una attività rientrante tra i codici di attività ammissibili ad agevolazione;
- **€ 250.000,00** per gli investimenti di ampliamento, di diversificazione, di acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, di riattivazione e trasferimento di impianti esistenti.

Per ampliamento è da intendere:

- il Piano di sviluppo proposto da una impresa con sede operativa sul territorio della regione Basilicata, che opera con un codice Ateco rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione, anche nel caso di apertura di una nuova sede operativa con lo stesso codice Ateco.

Per diversificazione è da intendere:

- il Piano di sviluppo proposto da una impresa con sede operativa sul territorio della regione Basilicata, che opera con un codice Ateco rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui piano di sviluppo è finalizzato ad operare con un altro codice Ateco rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione, anche nel caso di apertura di una nuova sede operativa.

16

4. Il contributo massimo concedibile del Piano di Sviluppo Industriale non può superare l'importo di **euro 1.500.000,00**, fatti salvi i seguenti contributi massimi concedibili previsti per i singoli progetti specifici:
 - **euro 150.000,00** per il Progetto Integrato dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico;
 - **euro 70.000,00** per il Progetto di Formazione Avanzata.
5. Il contributo richiesto per il Piano di Sviluppo Industriale non può essere maggiore, in totale e per ogni Progetto specifico, dell'importo delle spese e dell'importo delle agevolazioni richieste nella istanza di agevolazione, fermo restando la possibilità per l'impresa di esporre spese per le quali non richiede l'agevolazione.



TITOLO II – PROGETTO DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO PER LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

ARTICOLO 8

(Investimenti Produttivi Ammissibili)

1. Il progetto degli Investimenti Produttivi deve riguardare la sede operativa della impresa proponente e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
2. Solo per le nuove iniziative, di cui all'art. 7 comma 3, l'incremento occupazionale minimo dovrà essere di almeno 2 ULA (vedasi def. Allegato 1) per un investimento candidato fino a € 1.000.000,00, di almeno 4 ULA assunte per un investimento candidato maggiore di € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00 e di almeno 6 ULA assunte per un investimento candidato superiore a € 2.000.000,00. L'occupazione di cui al presente comma è **obbligatoria** e non contribuisce al punteggio relativo alla occupazione ai fini del superamento della soglia minima di ammissibilità del progetto degli investimenti produttivi.
3. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono, già al momento della presentazione della istanza, tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile non concorre al raggiungimento dell'incremento occupazionale (obbligatorio e premiale).
4. L'impresa è obbligata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali previsti dal progetto degli investimenti produttivi per almeno **36 mesi** a partire dalla data del raggiungimento complessivo dell'obiettivo occupazionale.
5. La data del raggiungimento del livello occupazionale deve essere successiva alla data di avvio del progetto degli investimenti produttivi ed al massimo il 31 dicembre dell'anno di regime (per anno a regime vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso).
6. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione della istanza di accesso.
7. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:
 - a) alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
 - b) all'estensione (ampliamento) di un'unità produttiva esistente;
 - c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
 - d) alla diversificazione della produzione di una sede produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,



riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

- e) all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato a condizioni di mercato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. In tal caso dovrà essere garantito, nell'attività acquisita, almeno il 60% dei livelli occupazionali già preesistenti. Non è ammessa la semplice acquisizione di quota di un'impresa.
- f) alla riattivazione (vedasi definizioni di cui all'**allegato 1** al presente avviso);
- g) al trasferimento di impianti esistenti (vedasi definizioni di cui all'**allegato 1** al presente avviso).

8. Relativamente alle lettere e) ed f) di cui al comma precedente sono considerate "aziende in crisi" le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria). Nei casi in cui la cessazione dell'impresa o dell'attività non sia dovuta a situazione di crisi come sopra definita, l'intendimento di chiudere, per cessazione dell'attività o dell'impresa, deve risultare da un atto formale precedente alla data di presentazione della istanza di partecipazione.

9. Solo nei casi di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 7 per macchinari, impianti e attrezzature, purché inserite a libro cespiti, sono ammissibili le spese di revamping. *Per "revamping" si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento.*

Tali costi sono ammissibili solo se attestati mediante perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato.

Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l'acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa).

Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l'acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

- 10. Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
- 11. Il progetto di investimento produttivo deve concludersi entro il termine massimo di **36 mesi** dalla data del provvedimento di concessione.
- 12. Eventuali proroghe del termine di ultimazione potranno essere concesse, dall'ufficio responsabile, previa richiesta formale da parte del beneficiario almeno 30 gg prima del termine di ultimazione previsto, ed a condizione che lo stesso sia in grado di attestare e dimostrare di aver attuato almeno il 50% dell'investimento mediante la presentazione delle fatture di acquisto anche se non quietanzate.



ARTICOLO 9

(Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi)

1. Sono ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla realizzazione dell'investimento produttivo oggetto della istanza di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
 - a. spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie (per la sola quota parte riconducibile al costo di costruzione) e collaudi di legge, purché strettamente funzionali con la tipologia di intervento candidato;
 - b. acquisizione di suolo aziendale previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso;
 - c. sistemazioni del suolo quali interventi preliminari di livellamento, consolidamento del terreno, interventi di stabilizzazione dei versanti e dei pendii, ecc. *(in questa voce non sono ricomprese le spese degli scavi per la realizzazione delle opere murarie previste)*;
 - d. indagini geognostiche (sondaggi geognostici, prove in sito, prove penetrometriche statiche e dinamiche, indagini geofisiche, sismiche e geoelettriche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni, ecc.);
 - e. acquisto opificio/immobile/fabbricati previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - f. opere murarie e assimilate relative a opificio, immobili e fabbricati *(tali spese dovranno essere desunte dal Tariffario di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata vigente alla data di presentazione della istanza. Il ricorso a nuovi prezzi, mediante analisi dei prezzi, e/o ai preventivi nei computi metrici deve essere motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezziario, oppure vengono imputati per costi inferiori rispetto alla tariffa di riferimento)*:



- scavi, rinterrati, opere di fondazione;
 - opere edili per la realizzazione di nuovi edifici (opere strutturali, impermeabilizzazioni, solai, ecc.);
 - opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti (opere strutturali, impermeabilizzazioni, solai, ecc.);
 - pavimenti e rivestimenti (piastrelle, parquet, boiserie, pavimenti industriali, ecc.);
 - opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc;
 - opere in cartongesso;
 - infissi e serramenti esterni e interni;
 - sanitari (bidet, vasca, piatto doccia, rubinetteria, ecc.);
 - pareti attrezzate divisorie;
 - opere edili per la realizzazione di impianti specifici (camera bianca, basamenti per macchinari, basamento per magazzino meccanizzato, pesa a ponte, ecc.);
 - corpi illuminanti fissi (faretti a led, corpi ad incasso, ecc.);
- g. impianti generali non legati alla tipica attività aziendale:
- impianti elettrici e di illuminazione;
 - impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili);
 - impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano (comprensivo di UTA, split, ecc.);
 - impianti idrici, igienico sanitari;
 - impianti fognari e depurazione acque bianche e nere (solo se ad uso esclusivo);
 - impianti telefonici, TVCC e rete dati LAN;
 - impianti di domotica;
 - impianti di videosorveglianza e allarme;
 - impianti antifulmine;
 - impianti antincendio;
 - impianti di elevazione (es ascensori);
- h. opere murarie e assimilate relative a strade, piazzali e recinzioni:
- sistemazioni a verde (comprehensive delle piantumazioni);



- opere di sistemazione di strade e piazzali;
 - recinzioni comprensive di sbarre e accessi;
 - impianti elettrici e di illuminazione esterni;
 - allacciamenti;
 - tettoie;
 - cabine metano;
 - pozzi idrici;
- i. opere murarie varie:
- cabine elettriche (solo se ad uso esclusivo dell'unità produttiva);
 - basamenti (impianti e macchinari, silos, ecc.);
 - strutture retrattili e tensostrutture;
 - opere edili per la realizzazione di piscine, saune, vasche idromassaggio, ecc.;
 - vasca antincendio;
- j. impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda, ad esempio:
- impianto per l'acqua di processo industriale e relativi trattamenti;
 - impianto per la produzione e distribuzione dell'aria compressa richiesta dal ciclo produttivo;
 - impianto per la produzione e distribuzione del vapore richiesto dal ciclo produttivo
 - impianto per forza motrice richiesta dal ciclo produttivo;
 - impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento richiesti dal ciclo produttivo (es impianti a temperatura controllata per celle frigorifere);
 - impianti di distribuzione di gas combustibili richiesti dal ciclo produttivo;
 - forni industriali, celle frigorifere, camera bianca, magazzino automatizzato, silos (esclusi basamenti e opere edili connesse alla costruzione);
 - impianti specifici a servizio dell'attività alberghiera (impiantistica ed apparati per piscine, saune, ristorazione alberghiera, spa, ecc.);
- k. macchinari (apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale *compresi per esempio carro ponte, montacarichi e porta vivande, pesa a ponte e simili*);
- l. attrezzature e strumenti necessari per il funzionamento di un bene più complesso o lo svolgimento di una particolare attività (*ad esempio attrezzi di laboratorio,*



equipaggiamenti, attrezzatura varia legata al processo produttivo dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinari, compresi PC, notebook, tablet, stampanti, scanner, utensili, mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, stoviglie, posateria ecc.);

- m. mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- n. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, il software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, rientra nella categoria di spesa impianti, macchinari e attrezzature con il quale è correlato. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software vedasi l'**Allegato 23** al presente avviso;
- o. gli impianti da fonti rinnovabili per la produzione e la distribuzione dell'energia termica e/o elettrica all'interno dell'unità produttiva, inclusi i sistemi di accumulo e stoccaggio, sono ammissibili **per sola finalità di autoconsumo**. Il dimensionamento massimo degli impianti ammissibili ad agevolazione dovrà essere non superiore ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario nell'anno 2022 o nel 2023, riportati in diagnosi energetica e da presentare obbligatoriamente in fase di istanza. In mancanza di consumi pregressi, dovrà essere presentata da parte dell'impresa beneficiaria la diagnosi energetica con la valutazione dettagliata dei presunti consumi energetici associati ad impianti, macchinari, attrezzature, ecc., come da relative schede tecniche.

Per tali impianti è riconosciuto un contributo massimo di € 150.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 45 della Legge 99/2009 e s.m.i.

- p. sono ammissibili ad agevolazione anche le spese relative a consulenze finalizzate alla redazione del business plan del progetto degli investimenti produttivi e le relative consulenze tecniche (legali, perizie tecniche e finanziarie) solo se necessarie alla preparazione e realizzazione del progetto di investimento produttivo e nel limite massimo del 3% dell'importo del progetto degli investimenti produttivi ammesso ad agevolazione. Non sono ammissibili le spese legali per contenzioso. Il costo giornaliero della consulenza finalizzata alla redazione del business plan non potrà superare i 300,00 euro per ogni giornata/uomo impiegato.
- q. sono altresì ammissibili le seguenti spese per la partecipazione a fiere e saloni internazionali:
- servizi di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali;
 - noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali;
 - servizi di interpretariato e traduzione;



- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali;
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
- attività del personale utilizzato per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali;
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% limitatamente alle sole opere murarie e assimilate e impianti, ammesse ad agevolazione (lettera da f) ad i) del precedente comma);
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b) del precedente comma, sono ammesse nel limite del 10% del progetto degli investimenti produttivi complessivo ammesso ad agevolazione;
- **le opere murarie e assimilate per essere ammissibili devono essere strettamente necessarie al ciclo produttivo; un programma consistente solo nella realizzazione di opere murarie o nel solo acquisto dell'immobile non è agevolabile;**
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e precedentemente agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della istanza di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale e impianti relativi, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale della relativa spesa ammissibile, fatta salva la rendicontazione del 100% della relativa spesa (es. spesa candidata € 100.000,00, la spesa ammessa ad agevolazione sarà € 30.000,00, il contributo per una piccola impresa sarà € 15.000,00. In fase di rendicontazione, pertanto, l'impresa per ricevere € 15.000,00 di contributo dovrà rendicontare € 100.000,00 di lavori). **La suddetta limitazione non viene applicata per**



quelle attività diverse dalle manifatturiere, per le quali il core business viene svolto come attività d'ufficio (a titolo semplificativo le attività che svolgono servizi).

- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione;
- in relazione alle spese per impianti, macchinari, attrezzature, mezzi mobili, si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- tutte le spese candidate, che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse solo se riferite all'attività svolta nella sede produttiva interessata dal programma agevolato;
- le spese relative ad opere murarie, attrezzature, ecc. possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito della sede operativa, di spazi per attività a servizio dei dipendenti (asili nidi, area relax, mensa, altro) ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
- le spese relative ad impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate;
- tra le spese relative ai programmi informatici, anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Per le modalità di calcolo dei costi del software vedasi l'**allegato 23** al presente avviso;
- le commesse interne di lavorazione devono esplicitare l'oggetto della commessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 15% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base al costo orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.



- i macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati anche attraverso contratti di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L'importo massimo ammissibile ad agevolazione non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Se la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati sino a tale data;
 - Per la sola all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, per la riattivazione e per il trasferimento di impianti esistenti (vedasi definizioni di cui all'**allegato 1** al presente avviso) sono ammissibili le spese di revamping per impianti macchinari e attrezzature purché i beni usati siano a libro cespiti, come specificato al precedente articolo 8 commi 7-8-9.
4. Con riferimento alle spese candidate, l'impresa dovrà, secondo quanto disciplinato nell'**allegato 13** al presente avviso, dimostrare, presentando idonea documentazione, la conformità delle spese al principio DNSH (vedasi **allegato 14** al presente avviso).
5. **Non sono ammissibili, a titolo semplificativo**, le seguenti spese:
- le spese per mezzi di trasporto targati nuovi di fabbrica (ad eccezione dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle fasi del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati ad eccezione della tipologia di investimento "riattivazione", le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
 - l'acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - le spese di manutenzione ordinaria;
 - le spese di viaggio;
 - le spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
 - le spese relative a beni e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - le spese relative a beni e servizi se intervenute:



- a) tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - b) tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto a. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
6. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella istanza di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
 7. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
 8. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la istanza telematica.

ARTICOLO 10

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Per i programmi di investimento possono essere concessi contributi in conto impianti, in conto interessi o in forma mista (conto impianti e conto interessi), nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Reg. n. 651/2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) , in particolare:
 - a. per le medie imprese un aiuto non superiore al 40% dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - b. per le micro e piccole imprese un aiuto non superiore al 50% dell'investimento ammesso ad agevolazione.
2. L'impresa beneficiaria deve:
 - dimostrare almeno la quota dei costi ammessi ad agevolazione non coperta dal contributo pubblico;
 - apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi altro sostegno pubblico (cioè interamente a carico del beneficiario come disponibilità proprie o finanziamento bancario senza alcuna forma di aiuto o garanzia pubblica).



3. L'eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% dei costi ammissibili privi di sostegno pubblico), può essere supportato da garanzie pubbliche. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore al 75% del finanziamento bancario ordinario. La presenza di finanziamento bancario con sostegno del fondo di garanzia comporterà l'eventuale ricalcolo del contributo massimo concedibile, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche cumulate tra loro (sia sotto forma di strumenti finanziari, sia di sovvenzione) non comportino sovra finanziamento e/o doppio finanziamento pubblico.
4. Il contributo in conto interessi è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data del provvedimento di concessione. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi saranno definite nel provvedimento di concessione.
5. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto impianti è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
6. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
7. Per le spese relative a consulenze finalizzate alla redazione del business plan del progetto degli investimenti produttivi e le relative consulenze tecniche (art. 9 comma 2 lett. q) il contributo è concesso ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Reg. CE 651/2014, ed è riconosciuta un'intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili.
8. Per le spese relative alla partecipazione a fiere e saloni internazionali (art. 9 comma 2 lett. r) il contributo è concesso ai sensi e nei limiti dell'art. 19 del Reg. CE 651/2014, ed è riconosciuta un'intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili, per un importo massimo, in rapporto alla classe di fatturato aziendale, così come di seguito riportato:

Fino a 0,5 milioni di euro	superiore a 0,5 e fino a 1,5 milioni di euro	superiore a 1,5 e fino a 2,5 milioni di euro	oltre 2,5 milioni di euro
€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00



ARTICOLO 11

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del progetto di Investimenti Produttivi viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato 12** al presente avviso.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di investimento produttivo è pari a **40 punti**. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi che, a seguito della valutazione, avranno riportato punteggio uguale o superiore a **25 punti**. Il superamento della presente soglia di ammissibilità è condizione necessaria e obbligatoria per il finanziamento del complessivo Piano di Sviluppo Industriale.

TITOLO III – PROGETTO DEI SERVIZI INNOVATIVI E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ARTICOLO 12

(Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico Ammissibili)

1. Il progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico è ammissibile nell'ambito dell'OS 1.1 del PR Basilicata 2021-2027 ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo della capacità innovativa delle PMI grazie al trasferimento della conoscenza delle innovazioni e l'introduzione di innovazioni di processo, prodotto ed organizzative
2. In particolare, i progetti di Servizi Innovativi e di Trasferimento tecnologico dovranno evidenziare una chiara coerenza con la Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Basilicata, pena l'inammissibilità degli stessi, e sono finalizzati:
 - A. ad accompagnare e sostenere la crescita dell'impresa (es. studi di fattibilità finalizzati ad aiutare le imprese a mettere a fuoco la propria posizione competitiva, tecnologica, organizzativa, gestionale e sociale, con una valutazione del proprio potenziale);
 - B. a supportare l'innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (es. i servizi orientati a supportare le imprese nell'adozione di nuove procedure gestionali e nel cambiamento delle strutture organizzative, con particolare attenzione alla cooperazione produttiva e commerciale);
 - C. a supportare l'innovazione commerciale (es. i servizi orientati a supportare le innovazioni nella sfera commerciale delle imprese per il presidio strategico dei mercati, soprattutto extraregionali);
 - D. a supportare la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative (es. servizi volti a sostenere le nuove imprese e le nuove imprese innovative, particolarmente vulnerabili



nella fase di start-up dell'innovazione sotto il profilo di mercato, organizzativo e finanziario);

- E. a supportare la ricerca contrattuale, la digitalizzazione delle imprese (es. i processi di trasformazione digitale dell'impresa, in sinergia con Transizione 4.0, già Piano Nazionale Impresa 4.0, e con le altre azioni a sostegno delle iniziative di tipo Impresa 4.0);
- F. a supportare la sostenibilità delle imprese nell'ottica di Agenda 2030 (es. percorsi di autovalutazione, sviluppo ed implementazione di buone pratiche che possano migliorare concretamente l'approccio allo sviluppo delle proprie attività e servizi nell'ottica della sostenibilità, rendendo più efficiente la propria organizzazione, riducendo i consumi e contenendo gli impatti sociali, ambientali, altro, mettendo al centro le persone e sviluppando approcci che sempre di più coinvolgano nel percorso dell'attività dell'organizzazione tutti gli stakeholders – Transizione 5.0);
- G. a supportare le imprese che intendono proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali.

3. Il progetto di Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico è costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il progetto deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa deve individuare le criticità che intende affrontare, i servizi esterni da acquisire per affrontare tali criticità, ed i risultati che si vogliono conseguire.
4. I progetti sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico individuati tra quelli elencati nel catalogo dei servizi di cui all'**allegato 8** al presente avviso;
5. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati così come riportati nell'**allegato 9** al presente avviso (scheda progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico) e nelle schede servizio fornitore di cui all'**allegato 10** al presente avviso.
6. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.
7. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di affidare la realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata ad altre imprese di consulenza.
8. Nella valutazione delle proposte progettuali verranno verificati i requisiti del fornitore in rapporto al servizio offerto, di norma i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa, quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici, ecc.



9. I fornitori individuati dalla PMI beneficiaria devono comunque essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non devono risultare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporto di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado.
10. Non viene quindi riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:
 - a. titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - b. imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il terzo grado dell'impresa stessa;
 - c. società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo non opera con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
 - d. imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la istanza;
 - e. partner del medesimo progetto.
11. Le prestazioni di consulenza, da distinguersi in attività di progettazione ed implementazione, dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi indicati in ragione degli anni documentati di esperienza nello specifico settore di consulenza come dettagliato nell'**allegato 8** al presente avviso.
12. Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata e dimostrata alla data di presentazione della istanza.
13. Ogni fornitore non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto.
14. L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.
15. L'eventuale revoca del contributo per il progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico non inficia il contributo del Piano di sviluppo industriale.



ARTICOLO 13

(Spese Ammissibili per i Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico)

1. Le spese relative al progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico, sono ritenute compatibili con il principio DNSH e pertanto non necessitano di informazioni in merito ai loro eventuali impatti con il principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, fatte salve eventuali eccezioni per le quali l’impresa dovrà, secondo quanto disciplinato nell’**allegato 13** al presente avviso, dimostrare, presentando idonea documentazione, la conformità delle spese al principio DNSH (vedasi **allegato 14** al presente avviso).
2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione del Progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico connesse all’acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Avviso Pubblico in particolare al precedente articolo 12, in coerenza con la “*Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027*” approvata dalla Commissione europea con nota C(2024) 922 final del 8.2.2024. Tale documento si riporta nell’**allegato 24** al presente Avviso.
3. Tali servizi devono essere forniti:
 - da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
 - dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
 - dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
 - dai manager e specialisti dell’innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
 - dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
 - dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l’obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale;
 - centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi, liberi professionisti con comprovata competenza come richiesto dall’avviso.
4. Per informazioni di dettaglio sull’ammissibilità delle spese si rimanda all’**allegato 8** al presente avviso.
5. I costi dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
 - a. i servizi non devono essere continuativi o periodici;



- b. i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
 - c. in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.
6. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
 - a. in generale tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di fondi comunitari e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti;
 - b. le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - c. le imposte e tasse;
 - d. l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
 - e. le commesse interne di lavorazione;
 - f. le spese di viaggi, vitto e alloggio o di trasferta dei consulenti;
 - g. le spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - h. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori e loro parenti e affini entro il terzo grado o il coniuge, soci, dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - i. i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
7. Qualora le spese per l'investimento siano a posteriori più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella istanza di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la istanza telematica.
10. Il periodo per la realizzazione del progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico decorre dalla data di presentazione della istanza di agevolazione e fino al termine ultimo per la conclusione del progetto degli investimenti produttivi fermo restando il riconoscimento di ammissibilità della spesa di ciascun servizio per la durata massima di 18 mesi (primo titolo di spesa dello specifico servizio – ultimo titolo di spesa dello specifico servizio).



ARTICOLO 14

(Forme e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti per l'acquisizione di Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico sono concessi in conformità agli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 187/42 del 26/06/2014.
2. La misura concedibile del contributo nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo III del Regolamento (CE) n. 651/2014 non può superare il 50% dei costi ammissibili ad agevolazione dello specifico progetto di Servizi. Gli aiuti possono essere concessi nella forma del contributo in conto impianti.
3. Fermo restando il contributo massimo concedibile per il progetto dei Servizi Innovativi e Trasferimento Tecnologico, pari ad **€ 150.000,00** per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione di cui al "Catalogo dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico" **allegato 8** al presente avviso.

ARTICOLO 15

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del progetto per i Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato 12** al presente avviso;
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico è pari a **96 punti**. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Servizi Innovativi e Trasferimento Tecnologico e di Trasferimento Tecnologico che a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio uguale o superiore a **50 punti**.

TITOLO IV – PROGETTO DI FORMAZIONE AVANZATA

ARTICOLO 16

(Progetto di Formazione Avanzata ammissibile)

1. Il progetto di formazione avanzata è ammissibile nell'ambito dell'OS 1.4 del PR Basilicata 2021-2027 ed è finalizzato allo sviluppo delle competenze necessarie a favorire il processo di adeguamento del sistema produttivo lucano alle politiche europee in materia transizione verde e sostenibilità nonché per supportare la specializzazione intelligente e, più in generale, l'imprenditorialità. Il rafforzamento del capitale umano e l'acquisizione di nuove competenze, oltre a influenzare la produttività e la competitività delle aziende, risultano strategici per sostenere percorsi virtuosi di sviluppo in una logica di sostenibilità ambientale.
2. Il progetto di formazione ammissibile ad agevolazione deve evidenziare una chiara coerenza con la Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2021-2027 della



Regione Basilicata, pena l'inammissibilità dello stesso, e deve essere finalizzato alla riqualificazione delle competenze professionali per renderle funzionali ai processi di innovazione, di transizione e sviluppo tecnologico dell'impresa connessi all'investimento produttivo e al progetto di innovazione e/o trasferimento tecnologico candidati.

3. Sono ammissibili gli interventi formativi attinenti ai temi della Strategia per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Basilicata, e riguardare a titolo esemplificativo, la transizione ecologica ed energetica dei processi produttivi, la trasformazione tecnologica e digitale (Transizione 5.0, Transizione 4.0), l'adozione di modelli di economia circolare in relazione ai fabbisogni e alle criticità esplicitate nella scheda progetto formazione il cui schema è riportato nell'**allegato 11**.

ARTICOLO 17

(Spese ammissibili)

1. Le spese relative al progetto di Formazione avanzata sono ritenute compatibili con il principio DNSH e pertanto non necessitano di informazioni in merito ai loro eventuali impatti con il principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente".
2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione del Progetto di Formazione avanzata previsto dal presente Avviso Pubblico in particolare al precedente articolo 16, in coerenza con la "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027" approvata dalla Commissione europea con nota C(2024) 922 final del 8.2.2024. Tale documento si riporta nell'**allegato 24** al presente Avviso.
3. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato allo stesso regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

Importi per la formazione di persone occupate (EUR)

	ITALIA
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	27,90
Tariffa oraria della retribuzione	25,30

Gli importi indicati dal Regolamento sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Basilicata è pari a 0,86; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono i seguenti:

	BASILICATA
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	23,99
Tariffa oraria della retribuzione	21,76

Il costo standard riconoscibile è composto dalla somma delle due tariffe indicate nella precedente tabella pari a complessivi **€ 45,75/h/partecipante**.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

La formazione inoltre deve essere erogata e fruita durante l'orario di lavoro.

Il numero di ore deve essere dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile in conformità delle prassi nazionali accettate di norma.

4. Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione di seguito indicata:

- relazione dettagliata delle attività svolte;
- test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate;
- registro presenze debitamente compilato;
- prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

In occasione dei controlli regionali, sia in itinere sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.

Al fine del riconoscimento del costo, ciascun partecipante deve raggiungere una percentuale di frequenza almeno pari al 70% della durata complessiva del corso. La decurtazione riguarderà solo i partecipanti che non raggiungeranno la frequenza minima obbligatoria.

5. I percorsi di cui sopra dovranno essere erogati dai seguenti Soggetti:



- a. Competence center e Digital Innovation Hub di cui al Piano nazionale Impresa 4.0 (oggi Transizione 4.0), Poli Europei di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs), parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, cluster tecnologici, Poli di ricerca ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - b. Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 (Transizione 4.0) come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)- <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
 - c. Università;
 - d. Enti di formazione, imprese, società specializzate operanti sul territorio nazionale, con competenze specifiche nelle tematiche di cui al comma 1 dell'articolo precedente, idoneamente dimostrate e documentate.
6. Non sono concessi aiuti per la formazione organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
 7. L'impresa può destinare i percorsi formativi ai lavoratori assunti o che saranno assunti (presso la sede operativa o l'unità produttiva in cui si realizza l'intervento) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (full o part time). Possono altresì partecipare ai percorsi formativi titolari/soci delle imprese che abbiano un ruolo operativo all'interno dell'impresa.
 8. Sono esclusi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con contratto di somministrazione, i tirocinanti e quelli in apprendistato.
 9. Il termine per la realizzazione del progetto di formazione avanzata decorre dalla data di presentazione della istanza di agevolazione e fine al termine ultimo dell'anno a regime. La liquidazione del contributo spettante sarà subordinata alla verifica dell'assunzione dei lavoratori formati (vedi precedente comma 7), alla data di presentazione della rendicontazione.
 10. **Non sono ammissibili**, a titolo esemplificativo, le spese:
 - relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
 - effettuate e/o fatturate da società - comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;



- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta.
11. L'eventuale revoca del contributo per il progetto di formazione avanzata non inficia il contributo del Piano di sviluppo industriale.

ARTICOLO 18

(Forme e Intensità dell'Aiuto e dotazione finanziaria)

1. Gli aiuti alla formazione avanzata sono concessi in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 187/42 del 26/06/2014;
2. La misura concedibile del contributo nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 651/2014 non può superare il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
 - a. di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati (vedasi definizione di cui all'Allegato 1 al presente Avviso);
 - b. di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
3. Il totale del contributo concesso per il progetto formazione aziendale non può superare l'importo massimo di **€ 70.000,00**.

37

ARTICOLO 19

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del progetto di formazione avanzata viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato 12** al presente avviso.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di formazione avanzata è pari a **54 punti**. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di formazione avanzata che a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio uguale o superiore a **25 punti**.

ARTICOLO 20

(Ammissibilità dei titoli di spesa per tutti i progetti che compongono il Piano di Sviluppo Industriale)

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della candidatura.



2. I giustificativi di spesa e di pagamento devono obbligatoriamente riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 assegnato al progetto e comunicato all'impresa in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 del D.L.13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023.
3. Il CUP sarà comunicato con il provvedimento di concessione del contributo, pertanto, per le spese sostenute tra la data di decorrenza dell'ammissibilità, di cui al primo comma, e la data di notifica del provvedimento di concessione, si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. n. 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 479, L. 30 dicembre 2023, n. 213, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
4. Nel caso di titoli di spesa, con data successiva al provvedimento di concessione e privi dell'indicazione del CUP, è necessario procedere alla regolarizzazione immediatamente dopo la scoperta dell'irregolarità attraverso un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (relativa all'inversione contabile) e di seguito riportate:
 - a. nei casi di fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare l'integrazione elettronica allo SdI; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione;
 - b. mediante l'emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa.
5. Le fatture dovranno inoltre riportare la dicitura "PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027-Bene rendicontato sull'Avviso MINIPIA – D.D. n. ____ del ____".
6. Nel caso di fattura riportante il CUP ma non la dicitura prevista dall'avviso di cui al comma precedente, quest'ultima dovrà essere apposta almeno sui bonifici o sui libri contabili come da disposizioni fornite a riguardo dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 438 e n. 439 del 05/10/2020.
7. Le fatture pagate in acconto possono essere liquidate solo per la quota parte del valore dei relativi servizi effettivamente erogati e beni effettivamente forniti, anche non assemblati purché accompagnati da documenti di trasporto.
8. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking), ricevuta bancaria singola (Ri.Ba.), carta di credito/debito aziendale (con esclusione di carte prepagate), assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva, factoring e reverse factoring.



9. A fronte delle spese sostenute il beneficiario dovrà presentare quietanza liberatoria, riportante gli estremi della fattura di riferimento, sottoscritta dal fornitore. A tal fine, prima della sottoscrizione di contratti con fornitori esteri, è opportuno accertarsi della disponibilità di questi a rilasciare liberatoria firmata in originale accompagnata da valido documento di riconoscimento e a rilasciare ogni documento utile a dimostrare di essere titolato alla sottoscrizione quale legale rappresentante dell'impresa.
10. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati.
11. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
12. I beneficiari sono tenuti, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto, in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.
13. In entrambi i casi, sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
14. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
15. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione.
16. Per quanto sopra detto, i pagamenti riferiti ai costi sostenuti dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto,



pena la non ammissibilità dei relativi costi. I giustificativi di pagamento, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

17. Per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria.
18. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono ammissibili per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella bolla doganale d'importazione o, laddove quest'ultima non sia presente, per il controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio alla data della fattura.
19. Tutte le spese rendicontate devono essere riportate sul registro dei beni ammortizzabili ed identificate da un numero di cespite.
20. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro.

ARTICOLO 21 (Cumulo)

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di Stato qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dalla Carta di aiuti a finalità regionale 2022-2027, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsto dalla relativa normativa.
2. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizzi fondi pubblici per i costi connessi al presente Avviso, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti per il progetto specifico.

40

TITOLO V – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 22

(Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria)

1. L'ordine di istruttoria delle istanze candidate alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica e **non potrà essere inferiore a 4 punti, pena l'esclusione dall'elenco delle istanze ricevibili** sulla base dei seguenti criteri:



Criteria ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico	
Sostenibilità finanziaria dell'investimento					
A1	<p>$R1 = Fin / INVcan.$</p> <p><i>Fin</i> = (finanziamenti a m/l termine + leasing+ finanziamento dei soci/imprenditore)</p> <p><i>INVcan</i> = Importo del progetto degli investimenti produttivi candidato</p>	<i>Fin</i>	<input type="text"/> Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei finanziamenti	5*R1	MAX 5
		<i>INVcan</i>	<input type="text"/> Importo prelevato in automatico		
A2	<p>$R2 = MP / INVcan.$</p> <p><i>MP</i> = (mezzi propri esistenti* +apporti di ulteriori mezzi propri)</p> <p><i>INVcan</i> = Importo del progetto degli investimenti produttivi candidato</p> <p>* Trattasi di tutte le voci contemplate dall'art. 2424 c.c. con riferimento al Patrimonio Netto alla data di presentazione della istanza telematica. Farà fede l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della istanza telematica oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), faranno fede le scritture contabili autenticate alla data</p>	<i>MP</i>	<input type="text"/> Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei mezzi propri	5*R2	41
		<i>INVcan</i>	<input type="text"/> Importo prelevato in automatico		

Criteria ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico
	<p>di inoltro della candidatura dalle quali si evincano le voci sopra riportate, ad eccezione dell'utile di periodo.</p> <p>Si sottolinea che l'importo indicato deve trovare riscontro alla voce "Patrimonio Netto" del bilancio, o nelle scritture contabili di cui sopra.</p>			
B	<p>Maggiore compartecipazione finanziaria privata.</p> <p>Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.</p>	<p>Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso</p>	<input type="text"/>	1
		<p>Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso</p>	<input type="text"/>	2
TOTALE PUNTEGGI AUTO ATTRIBUITI				$\sum P_i$

2. Sulla base del risultato del punteggio totale ($\sum P_i$), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. **Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita all'istanza con sede operativa oggetto dell'investimento in uno dei comuni delle aree interne come indicate nell'allegato 1 al presente avviso pubblico.** Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore dell'intensità di aiuto e/o del contributo e in caso di ulteriore priorità mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.



3. **Per la conferma dei punteggi autoattribuiti di cui ai criteri A1 e A2, alla istanza telematica dovrà essere allegata la documentazione** di seguito riportata, pena la non conferma dei punteggi e la conseguente non ricevibilità della istanza.

a) Autoattribuzione punteggio A1

Allegare alla istanza telematica originale o copia conforme all'originale della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing utilizzando gli schemi riportati, rispettivamente, negli **allegati 21-22** al presente avviso, in caso di finanziamento soci, allegare copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea (con le pagine numerate così come riportate nel libro delle assemblee, nonché copia conforme all'originale dell'ultima pagina del libro della assemblee da cui si evinca la vidimazione dello stesso) che delibera il finanziamento nell'ammontare indicato al numeratore del rapporto R1 (in caso di imprenditore individuale il documento da produrre è la copia conforme all'originale della autodichiarazione di impegno ad effettuare il finanziamento indicato al numeratore del rapporto R1). Le tre tipologie di finanziamento possono essere cumulate fra loro.

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato, in caso di accoglimento della istanza di agevolazione, nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la non ammissibilità alle agevolazioni:

a) per i finanziamenti bancari o di leasing: presentando il contratto di finanziamento e/o il contratto di leasing (nel caso di finanziamento con garanzia pubblica, dovrà essere trasmessa delibera di concessione della garanzia e provvedimento di concessione);

b) per i finanziamenti soci/impegno imprenditore individuale: dimostrando l'avvenuto versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R1.

➤ con riferimento ai soli finanziamenti soci/impegno imprenditore, con la presentazione degli stati di avanzamento, nelle seguenti modalità: il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento, senza dimostrazione del versamento di che trattasi, solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

b) Autoattribuzione punteggio A2

Allegare alla istanza telematica:

- per i mezzi propri esistenti: originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa alla data di inoltro della candidatura telematica, nonché copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato



e depositato, alla data di presentazione della istanza telematica, con relativa ricevuta di presentazione, oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), copia delle scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura; Si sottolinea che il valore dei mezzi propri indicati e dimostrati deve trovare riscontro alla voce "patrimonio netto" dell'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della istanza.

- per l'apporto di ulteriori mezzi propri: copia conforme all'originale del verbale di assemblea redatto nelle forme richieste dalla legge per la tipologia di apporto dichiarato (elenco non esaustivo delle forme previste per legge: verbale redatto dal Notaio per aumento di capitale sociale, verbale di assemblea per versamento in conto futuro aumento di capitale sociale, altro);

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la decadenza delle agevolazioni:

- a) per i mezzi propri esistenti presentando l'originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa e riportato al numeratore del rapporto R2;
- b) per l'apporto di ulteriori mezzi propri con il versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R2.

➤ con la presentazione degli stati di avanzamento nelle seguenti modalità:

Il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento senza dimostrazione del versamento di che trattasi solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun **punteggio** autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata sarà ritenuta non ricevibile.

ATTENZIONE NOTA BENE: con l'inoltro della istanza telematica il possesso dei punteggi autoattribuiti è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla non ammissibilità dell'istanza, il dichiarante è perseguibile sulla base della dichiarazione palesemente non veritiera. Tanto precisato, l'istanza, per la quale non verrà confermato il punteggio complessivo autodichiarato, sarà ritenuta non ricevibile.

ARTICOLO 23

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore **8.00** del giorno **17/06/2024** e fino alle ore **18.00** del giorno **13/09/2024**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente. Gli sportelli telematici saranno aperti periodicamente in funzione delle risorse finanziarie di volta in volta disponibili con provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente.
2. Non è ammesso, altresì, l'inoltro da parte della stessa impresa, di una istanza di agevolazione relativa a più programmi di investimento o a più sedi operative produttive, pena la decadenza di tutte le istanze candidate.
3. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti prescrizioni che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi":
 - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b) la partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. La istanza compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 2** al presente avviso.
5. Tutti i documenti dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente, se in originale, dai medesimi soggetti che li hanno resi e sottoscritti, se si tratta di documenti conformi all'originale va resa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. **La firma digitale va apposta esclusivamente con modalità grafica PADES.**
6. Alla istanza telematica dovrà essere allegata la documentazione minima elencata nell'**allegato 27** al presente avviso;
7. La descrizione del programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite al piano di sviluppo industriale e alle eventuali opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma. Dovrà inoltre contenere le schede descrittive dei singoli progetti per i quali viene chiesto il contributo.



8. Nei 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 1 sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, sarà pubblicato l'elenco delle istanze candidate secondo l'ordine progressivo conseguito di cui all'articolo 22 comma 1.
9. Saranno finanziate le istanze fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. L'elenco sarà scorso di volta in volta che si dovessero liberare economie a seguito di rinunce, decadenze e revoche e/o in caso di integrazione della dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pubblico o per sopraggiunte integrazioni di ulteriori risorse finanziarie.
10. Nel caso in cui sia necessario effettuare il sorteggio, l'Ufficio competente, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 8, pubblicherà sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. In tal caso l'Ufficio competente ripubblicherà sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it, il nuovo elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria.
11. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Istanza di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa istanza sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di trattamento tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico.
12. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente Avviso pubblico è il seguente: avviso.minipia2127@cert.regione.basilicata.it. Nelle comunicazioni l'impresa dovrà obbligatoriamente riportare nell'oggetto "IST _____, che sarà generato dal sistema una volta caricata l'istanza sulla piattaforma di "centrale bandi", e la ragione sociale dell'impresa.
13. Tutte le comunicazioni relative alla fase di valutazione, di concessione degli aiuti, di variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo ed ogni altra comunicazione riguardante il procedimento amministrativo saranno notificate dall'Ufficio Competente o suo delegato attraverso comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come indicato in istanza.

ARTICOLO 24

(Verifica dell'ammissibilità del Piano di sviluppo industriale)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dall'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree Zes o eventualmente da un Soggetto terzo delegato individuato dal Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo



Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente.

2. La valutazione dei Piani di Sviluppo candidati, ove non fosse delegata a un Soggetto terzo, sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua società in house Sviluppo Basilicata e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
3. L'ufficio competente e/o la struttura di valutazione o il soggetto terzo delegato al ricevimento della documentazione da parte del soggetto proponente, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
4. Non saranno oggetto di verifica di ricevibilità, le istanze:
 - trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel precedente articolo;
 - sottoscritte da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - inviate oltre il termine di presentazione di cui al precedente articolo.
5. La verifica della ricevibilità riguarderà:
 - a) la regolarità e la completezza del Modulo di Istanza di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
 - b) la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - c) la verifica dei punteggi autoattribuiti per la posizione dell'ordine istruttorio di cui al precedente articolo 22.
6. Le Domande di Agevolazione che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Proponenti nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.
7. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'ufficio competente può richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttorio, con una specifica, formale nota trasmessa via PEC. L'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo alla richiesta dell'ufficio competente con nota trasmessa a mezzo PEC, entro e non



oltre i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e l'ufficio competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione al soggetto proponente.

8. Le istanze che non avranno superato la ricevibilità saranno dichiarate non ricevibili nel rispetto della L. 241/1990.

ARTICOLO 25

(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Industriale)

1. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prevista, la struttura di valutazione e/o il soggetto terzo delegato di cui al precedente articolo 24 procede all'istruttoria del Piano di Sviluppo industriale e al termine redige apposita relazione istruttoria che sarà trasmessa al soggetto titolato all'adozione del provvedimento di concessione per i successivi adempimenti di competenza.
2. La struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione, convocando anche in incontri ufficiali i soggetti interessati ove lo ritenesse necessario. L'impresa entro 15 giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui sopra dovrà fornire risposta alla struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della istanza, ove tali integrazioni siano ritenute necessarie per completare l'istruttoria della istanza.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 - la validità tecnico economica e finanziaria dell'iniziativa (tale verifica approfondirà in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e la loro solidità e credibilità, la validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano economico per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Saranno inoltre analizzati i bilanci e i flussi finanziari previsionali dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa). Per tale verifica si avvarrà di apposita società di rating come riportato alla griglia dei punteggi di cui all'**allegato 12** al presente avviso;
 - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa. Per quanto concerne l'esame di pertinenza delle spese, esso deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva,



beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità, da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato;

- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
- la verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile;
- la cantierabilità del programma d'investimento produttivo;
- la sostenibilità del piano candidato secondo il principio di non arrecare danno significativo contro l'ambiente (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 852/2020 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di progetto candidato all'**allegato 13** al presente Avviso e il rispetto del principio del "Climate Proofing" (**allegato 15**) ove necessario.

4. La valutazione del Piano di Sviluppo Industriale viene effettuata applicando i criteri e gli indicatori di valutazione riportati nell'**allegato 12** al presente avviso per ciascun progetto specifico (piano d'investimento produttivo, progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico, progetto di formazione avanzata). La struttura redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Piano che viene trasmessa all'ufficio competente.
5. Le istanze che non avranno superato l'accertamento istruttorio saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
6. Saranno effettuati controlli preventivi, a campione, su almeno il 5% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.



7. Il positivo esito istruttorio del Piano di Sviluppo Industriale è determinato dal soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità e dal raggiungimento della soglia minima di ammissibilità prevista per il progetto degli investimenti produttivi di cui alla griglia dei punteggi riportata nell'allegato 12 al presente avviso; l'eventuale non superamento della soglia minima di ammissibilità degli altri Progetti specifici eventualmente componenti il Piano di Sviluppo Industriale non comporta l'inammissibilità della istanza di agevolazione ma solo l'esclusione dalle agevolazioni dello specifico Progetto.

ARTICOLO 26

(Modalità di concessione delle agevolazioni)

1. A chiusura dell'attività istruttorio l'ufficio competente o il soggetto delegato invia ai soggetti interessati, a mezzo PEC, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttorio e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e i servizi e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i punteggi ottenuti per il superamento della soglia di ammissibilità. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
2. Entro il termine massimo di **40 giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissione di cui al precedente comma 1, pena la decadenza delle agevolazioni, e fatte salve eventuali proroghe dei termini che potranno essere concesse dall'ufficio competente o soggetto delegato solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa, le imprese beneficiarie dovranno far pervenire all'ufficio competente la documentazione attestante:
 - a. la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma (vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso);
 - b. la rispondenza del suolo e degli immobili interessati dal piano di investimenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione, da perizia giurata o almeno da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dall'impresa beneficiaria e da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto (vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso);
 - c. la documentazione a conferma dei punteggi autoattribuiti quale affidabilità economica e finanziaria dell'impresa, come disciplinato al precedente articolo 22;
 - d. la documentazione che dovesse essere indicata nella comunicazione di ammissibilità.



3. Decorso il termine di cui al comma 2 e valutata la documentazione pervenuta con la comunicazione di ammissibilità, l'ufficio competente o il soggetto terzo delegato per i soggetti ritenuti beneficiari adotta i provvedimenti di concessione.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Industriale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere comprensivo di uno specifico schema di atto di Adesione ed Obbligo, che impegna le imprese beneficiarie a realizzare il Piano di Sviluppo Industriale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della istanza di agevolazione. L'Atto di Adesione ed Obbligo definisce il Piano di Sviluppo Industriale e le attività da realizzare per ciascun progetto specifico, i costi ammissibili, gli obblighi e le prescrizioni compresi quelli per la presentazione delle autorizzazioni l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.
6. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire, firmato digitalmente, all'ufficio competente, entro il termine massimo di **10 giorni** dalla data di ricevimento dalla notifica del provvedimento di concessione, l'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al precedente comma 5.
7. Per le istanze ammesse a finanziamento, si procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese in fase di candidatura, su un campione almeno pari al 10% delle dichiarazioni prodotte, il controllo va intrapreso entro il termine massimo di 15 gg. dalla chiusura del procedimento. Per assicurare l'efficienza e l'efficacia del controllo, i controlli successivi avranno ad oggetto pratiche che non siano già state oggetto di controlli preventivi.
8. Le dichiarazioni prodotte a norma del presente articolo saranno sottoposte a controllo nella misura minima del 5%.

TITOLO VI – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 27

(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Investimento Produttivi)

1. Il contributo in conto impianti per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non



inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti e servizi effettivamente erogati alla data della richiesta.

2. La prima erogazione del contributo per il solo progetto degli investimenti produttivi può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata (*la durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 36 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni; tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata; la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato*). Detta garanzia fideiussoria, può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106-107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs n. 141 del 13/08/2010)
3. Le modalità di richiesta di anticipazione e di richiesta di erogazione del contributo saranno rese note con il provvedimento di concessione.
4. La richiesta di erogazione dovrà essere corredata dalla documentazione ed utilizzando la modulistica che sarà pubblicata in una fase successiva alla pubblicazione del presente Avviso.
5. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da esperto/apposita commissione di accertamento di spesa nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità o dal soggetto delegato, specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
6. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato eroga per ogni stato di avanzamento, anche previa verifica in loco, la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del 90% del contributo stesso (a rendicontazione del 100%



dell'investimento), in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il restante 10%.

7. Le erogazioni a saldo sono obbligatoriamente precedute da apposito sopralluogo, con la erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria dovrà dimostrare oltre a quanto previsto per ciascuna erogazione, il possesso delle:
 - a. autorizzazioni amministrative, relative alla conformità delle opere murarie;
 - b. certificazioni di legge per impianti e macchinari e dei relativi verbali di collaudo, ove previsti;
 - c. autorizzazioni amministrative ed ambientali per la messa in esercizio;
 - d. delle certificazioni e/o delle dichiarazioni che attestino il rispetto dei principi del DNSH e del climate proofing.
8. A rendicontazione del 100% dell'investimento si potrà avere:
 - a. che l'impresa ha adempiuto agli obblighi occupazionali (mantenimento, incremento occupazionale obbligatorio e premiale) e pertanto potrà essere erogato il 100% del contributo a fronte dell'importo ritenuto ammissibile;
 - b. che l'impresa non ha ancora adempiuto agli obblighi occupazionali (mantenimento, incremento occupazionale obbligatorio e premiale).

Nel caso di cui alla **lettera b)** l'impresa potrà:

- a. richiedere il 100% del contributo concedibile, a fronte dell'importo ritenuto ammissibile, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata nei termini di cui al precedente comma 2, per una durata almeno pari ai termini minimi di mantenimento dell'obbligo occupazionale. Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dall'Ufficio competente, nei successivi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento dell'obbligo occupazionale previo le verifiche del caso;
 - b. richiedere l'erogazione del 90% del contributo, al fronte del 100% della spesa ammessa, rimandando l'erogazione del restante 10% all'adempimento dell'obbligo occupazionale ad alle successive verifiche da parte dell'Ufficio competente.
9. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
 10. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.



11. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni.
12. L'erogazione del contributo in c/interessi sarà stabilita nel provvedimento di concessione previo accordo sottoscritto tra i soggetti interessati (istituto di credito, amministrazione regionale e impresa beneficiaria)
13. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, l'ufficio competente/il soggetto delegato procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. L'ufficio competente verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.

ARTICOLO 28

(Varianti al Piano di sviluppo)

1. Le variazioni sostanziali e rilevanti apportate al Piano di sviluppo originario dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'ufficio competente per la presa d'atto e la formale approvazione. Non saranno riconosciute le varianti sostanziali al progetto originario effettuate dal beneficiario senza l'acquisizione del relativo parere preventivo.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso è una condizione essenziale per l'ammissibilità della richiesta di variante che rimangano inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo delle attività dell'intervento ammesso a finanziamento.
3. Si precisa, che la variante non potrà comportare la riduzione del punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per il superamento della soglia di ammissibilità. La riduzione del punteggio è consentita solo ad ultimazione del piano di sviluppo industriale e nei termini previsti dal successivo art. 35 commi 3 e 5.
4. Si potranno avere variazioni delle singole voci di spesa nel limite del 20%, fermo restando il valore complessivo della spesa, in tal caso si parla di varianti non sostanziali non soggette a parere preventivo. Variazioni superiori a detta percentuale dovranno essere richieste formalmente alle condizioni previste dai precedenti punti del presente articolo e, se ammesse, potranno comportare una rideterminazione del contributo erogabile.

54

ARTICOLO 29

(Operazioni straordinarie d'impresa)

1. Il Piano di Sviluppo va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del progetto se non nei casi previsti nei successivi commi.



2. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria ai fini del presente Avviso. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda) mentre le operazioni passive (incorporazioni per fusione) solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
3. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale. Dovrà essere presentata apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della istanza. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La istanza di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della istanza di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde di tali somme, maggiorate degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

4. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, sia durante il progetto che nel periodo di durata dell'Atto di adesione e obbligo, il progetto viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria



originaria cioè si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti nel caso di fusione.

ARTICOLO 30

(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico)

1. L'erogazione del contributo per il progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico avviene sulla base di un unico stato di avanzamento delle attività.
2. Nella fase di attuazione del Progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico, è data la possibilità, previa approvazione da parte dell'ufficio competente o soggetto delegato, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza possibilità di aumentare l'importo del contributo concesso.
3. L'impresa potrà trasmettere la rendicontazione dello stato finale del progetto solo successivamente alla presentazione, almeno, del primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi.
5. Le modalità di richiesta di erogazione saranno rese note in una fase successiva alla pubblicazione del presente Avviso. La richiesta non potrà essere presentata prima della richiesta di rendicontazione del primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi.
6. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Progetto dei Servizi Innovativi e di Trasferimento Tecnologico ammesso ad agevolazione e nel rispetto del piano di lavoro formulato dai fornitori dei servizi, coerentemente con quanto previsto all'art. 13 comma 11 e comunque entro il termine di ultimazione del progetto degli investimenti produttivi.

56

ARTICOLO 31

(Erogazione delle Agevolazioni per il Progetto di Formazione Avanzata)

1. L'erogazione del contributo per il progetto di Formazione avviene sulla base di un unico stato di avanzamento delle attività.
2. Nella fase di attuazione del Progetto di Formazione, è data la possibilità, previa approvazione da parte dell'ufficio competente o soggetto delegato, di una eventuale rimodulazione dello stesso senza possibilità di aumentare l'importo del contributo concesso.
3. L'impresa potrà trasmettere la rendicontazione dello stato finale del progetto solo successivamente alla presentazione, almeno, del primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi.



4. Le modalità di richiesta di erogazione saranno rese note in una fase successiva alla pubblicazione del presente Avviso e non potrà essere presentata prima della richiesta di rendicontazione del primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi.
5. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà la decadenza delle agevolazioni accordate per il progetto, coerentemente con quanto previsto all'art. 17 comma 9.

TITOLO VII – NORME GENERALI

ARTICOLO 32

(Obblighi del beneficiario)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) dimostrare di avere sede operativa oggetto del piano nel territorio della regione Basilicata prima del rilascio del provvedimento di concessione;
 - b) comunicare all'Ufficio Competente il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - c) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario ai sensi del precedente art. 20 del presente avviso;
 - d) rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e nell'atto di adesione ed obbligo, di cui al precedente articolo 26 comma 5, firmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
 - e) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività, chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate dal programma d'investimento;
 - f) trasmettere entro il **31 luglio e il 31 gennaio** di ciascun anno, per la durata dell'investimento una relazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti lo stato d'avanzamento del Piano di sviluppo, dei singoli progetti che lo compongono, della spesa sostenuta nel semestre precedente e dell'occupazione raggiunta, e della previsione per il semestre successivo. Il beneficiario potrà esimersi dalla suddetta relazione qualora sia stata presentata una richiesta di rendicontazione in prossimità delle suddette date e con lo stesso siano state trasmesse le informazioni di cui sopra;



- g) avviare l'investimento entro il termine di **12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione ed a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente; l'eventuale modalità di richiesta e concessione di proroghe sarà disciplinata nell'atto di adesione e obbligo;
- h) ultimare l'investimento entro **36 mesi** dalla data del provvedimento di concessione; l'eventuale modalità di richiesta e concessione di proroghe sarà disciplinata nell'atto di adesione e obbligo;
- i) comunicare all'Ufficio competente l'ultimazione dell'investimento entro **30 giorni** dalla data dell'ultimo titolo di spesa;
- j) inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi **tre mesi**;
- k) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento per **5 anni** a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario (art 82 del Reg. 2021/1060). I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- l) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- m) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di **3 anni** dal completamento delle operazioni (vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso). È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- n) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di **3 anni** dal completamento delle operazioni;
- o) richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva all'assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda come disciplinato all'articolo 29;
- p) richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva alla cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata;
- q) acquisire i beni e i servizi da terzi a condizioni di mercato;
- r) rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;



- s) pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;
- t) rispettare e conformarsi a quanto previsto all'articolo 5 del presente avviso in merito al rispetto dei principi del DNSH e del climate proofing;
- u) rispettare tutte le prescrizioni previste dal presente avviso pubblico, dall'atto di concessione del contributo e dall'atto di adesione e obbligo.

ARTICOLO 33

(Obblighi del beneficiario in merito all'occupazione)

1. L'impresa dovrà garantire in termini di ULA, quanto previsto nel Piano di sviluppo industriale, ossia raggiungere entro il termine dell'anno di regime (vedasi definizione di cui all'**Allegato 1** al presente avviso).
2. L'occupazione prevista nel piano di sviluppo (occupazione presente nei 12 mesi antecedenti la presentazione della istanza + incremento occupazionale previsto (obbligatorio + premiale)) deve essere raggiunta entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno a regime e mantenuta per i successivi **36 mesi**.
3. Nel caso di solo mantenimento dei livelli occupazionali, l'impresa dovrà dimostrare il mantenimento delle ULA, così come dichiarate nell'istanza di candidatura, per un periodo di **36 mesi** a decorrere dalla data di ultimazione dell'investimento (ultimo titolo di spesa).
4. Lo scostamento dell'obbligo occupazionale, solo nel caso in cui nel piano occupazionale definito nel Piano degli investimenti produttivi ammesso ad agevolazione sia previsto l'incremento occupazionale, fermo restando la riduzione proporzionale del contributo concesso, non deve essere superiore al 20% di quello previsto, pena la revoca totale delle agevolazioni.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 lo scostamento percentuale è da riferirsi al solo incremento occupazionale premiale previsto dal piano di sviluppo industriale, essendo l'incremento occupazionale obbligatorio requisito per la partecipazione all'Avviso per le nuove iniziative.

59

ARTICOLO 34

(Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. I beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione Europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, in particolare:



- Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo **pari o inferiore a 500.000,00 euro**, il beneficiario dovrà:
 - o esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Basilicata;
 - o fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Basilicata;
 - o inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

 - Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo **superiore a 500.000,00 euro**, il beneficiario dovrà:
 - o non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021- 2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione; targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;
 - o fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Basilicata;
 - o inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di prendere provvedimenti.
 4. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di rendere disponibili i materiali di comunicazione sui progetti finanziati alle istituzioni e degli organismi



dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i diritti come specificati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.
6. Come stabilito dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente.

ARTICOLO 35

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel presente Avviso pubblico determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi calcolati secondo la modalità prevista dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 approvato con la D.G.R n. 186/2024.
2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono **totalmente revocate**:
 - a) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la sottoscrizione dell'Atto, secondo quanto previsto all'articolo 4;
 - b) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - d) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche" ISTAT 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato; qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da



quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio della Regione Basilicata;

- e) nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
- f) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- g) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- h) qualora variazioni del programma d'investimento e/o operazioni straordinarie d'impresa non siano state autorizzate dalla Regione;
- i) qualora l'impresa non avvii i lavori del progetto degli investimenti produttivi entro il termine massimo di **12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione all'ufficio;
- j) qualora non venga ultimato l'investimento entro **36 mesi** dalla data del provvedimento di concessione, e non ricada nei termini previsti per la concessione di proroga di cui all'articolo 8 comma 12 del presente Avviso;
- k) qualora lo scostamento dell'obbligo occupazionale sia superiore al 20% di quello previsto nel piano occupazionale del Piano industriale candidato; lo scostamento percentuale è da riferirsi al solo incremento occupazionale premiale previsto dal piano di sviluppo industriale;
- l) qualora successivamente all'ultimazione del Piano di sviluppo industriale, a seguito di controllo, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione, per l'inserimento nella graduatoria, del progetto degli investimenti produttivi subisca uno scostamento in diminuzione superiore al 25%. Si precisa, comunque, che scostamenti in diminuzione del punteggio inferiori al 25% non determinano la revoca del contributo solo nel caso in cui tale scostamento si verifichi ad ultimazione del piano di sviluppo industriale ed il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione non sia inferiore alla soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 11 comma 2;
- m) in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies, relativamente alla pubblicazione delle informazioni concernenti la concessione di finanziamenti pubblici;
- n) in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione, dall'Atto di adesione e dalle normative vigenti.

4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.



5. Le agevolazioni vengono **revocate parzialmente**:
- qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - qualora i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del Piano, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - qualora, a completamento dei **36 mesi** per il mantenimento dell'obbligo occupazionale, vi sia stato uno scostamento in termini di ULA inferiore al 20% relativamente all'incremento occupazionale premiale previsto;
 - qualora, a completamento dell'investimento, si abbia per il progetto degli investimenti produttivi uno scostamento in diminuzione del punteggio inferiore al 25% e solo nel caso in cui tale scostamento si verifichi ad ultimazione del piano di sviluppo industriale ed il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione non sia inferiore alla soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 11 comma 2.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 36

(Monitoraggio e Controlli)

- I competenti Organi comunitari, statali e regionali potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, del presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.



TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 37

(Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)

2. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Reg UE 651/2014 riportate dall'impresa nella scheda di cui all'**allegato 26** al presente avviso.

ARTICOLO 38

(Informativa al trattamento dei dati personali)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di cui all'Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale Attraverso Pacchetti Integrati Agevolativi (Mini Pia)".

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui all'Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale Attraverso Pacchetti Integrati Agevolativi (Mini Pia)";
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all'Avviso sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;



- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 "Finalità del trattamento", della presente informativa.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati saranno trattati dai funzionari della Regione Basilicata ed eventualmente anche da Società esterne all'Amministrazione Regionale, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server della Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

9. Diritti dell'interessato

In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.

10. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e



Promozione aree ZES. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n. 8, 85100 – Potenza, ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it; PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ARTICOLO 39

(Dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico)

1. Le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico ammontano ad € **21.000.000,00** così suddivisi:
 - € 11.000.000,00 sull'Obiettivo specifico RSO 1.3 del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027; Azione 1.1.3.A;
 - € 5.000.000,00 sull'Obiettivo specifico RSO 1.1 del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027; Azione 1.1.1.C;
 - € 4.000.000,00 sull'Obiettivo specifico RSO 1.4 del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027; Azione 1.1.4.A;
 - € 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 45 della Legge 99/2009 e s.m.i.
2. La disponibilità complessiva dell'Avviso Pubblico potrà essere incrementata qualora si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.

ARTICOLO 40

(Disposizioni Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Potranno essere inviati quesiti attraverso la specifica sezione dell'Avviso pubblico sul portale Centrale bandi.



- Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura della apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.



ALLEGATI:

- allegato 1 – definizioni (pdf)
- allegato 2 – modello istanza di partecipazione (pdf)
- allegato 3 – business plan - piano descrittivo (word)
- allegato 4 – business plan - dati economici (word)
- allegato 5 – quadro economico del piano di sviluppo (excel)
- allegato 6 – dichiarazione dimensione impresa (word)
- allegato 7 – dichiarazione vincoli edilizi (word)
- allegato 8 – catalogo Servizi Innovativi e Trasferimento Tecnologico (pdf)
- allegato 9 – scheda progetto SI-TT (word)
- allegato 10 – scheda servizio fornitore servizi SI-TT (word)
- allegato 11 – scheda progetto formazione (word)
- allegato 12 – griglia punteggi (pdf)
- allegato 13 – linee guida DNSH (pdf)
- allegato 14 – dichiarazione DNSH (word)
- allegato 15 – indirizzi per la verifica climatica (pdf)
- allegato 16 – dichiarazione Climate proofing (word)
- allegato 17 – attestazione proprietario (word)
- allegato 18 – dichiarazione non agevolazione immobile (word)
- allegato 19 – dichiarazione non avvio lavori (word)
- allegato 20 – Rilevazione titolare effettivo (word)
- allegato 21 – schema esito delibera bancaria (word)
- allegato 22 – schema esito delibera leasing (word)
- allegato 23 – metodologia di stima costi software (pdf)
- allegato 24 – Strategia per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027 (pdf)
- allegato 25 – codici ateco ammissibili (pdf)
- allegato 26 – scheda sintetica di progetto art. 27_ D.LGS. 33_2013 (word)
- allegato 27 – documenti per domanda (pdf)

